

vrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

(Omissis).».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, si veda nelle note all'art. 10.

— Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali - Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

20G00041

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 aprile 2020.

**Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO


DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 1° marzo 2012;

Visto l'art. 4, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, così come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, il quale all'art. 1 prevede che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Visto l'art. 1, comma 896 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che ha modificato l'art. 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016, confermando a decorrere dall'anno 2019 le stesse modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio;

Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle città metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2020 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'art. 2, comma 183 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in 7 milioni di euro;

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l'anno 2015 e i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'art. 16, commi 6 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»;

Considerato che per l'anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

Considerato che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall'art. 16, comma 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché applicare ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2020 a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Art. 1.

*Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020*

1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2020, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a euro

1.046.917.823,00 ed è determinato in base all'importo recato dal documento approvato in sede di commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di euro 7.000.000,00 ai fini dell'applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 183 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

*Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2020*

1. Per l'anno 2020, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, richiamato in premessa.

2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste:

a) dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) dall'art. 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015 citato in premessa;

c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8, comma 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'art. 10, comma 11 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi finali risultanti sono indicati nell'allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

*Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2020*

1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 30 aprile 2020. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie il saldo sarà erogato al conseguimento della residua disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2020

*Il Capo del Dipartimento  
per gli affari interni  
e territoriali*  
BELGIORNO


*Il Ragioniere generale  
dello Stato*  
MAZZOTTA



**FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO - anno 2020**  
**CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE delle 15 REGIONI a STATUTO ORDINARIO**

Allegato A

Nr. Ordine	Città metropolitane e province	Totale Assegnazioni F.S.R. 2020	Riduzioni da art., 2, c. 183, L. n. 191 del 2009 e art. 9 del D.L. n. 16 del 2014	Recuperi per somme a debito	Riduzioni da art. 16, c. 7, del D.L. n. 95 del 2012	QUOTE F.S.R. 2020 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
1	TORINO	21.641.832,16	-311.577,40	-14.099.228,73	-41.033.313,54	-33.802.287,51
2	MILANO	33.292.006,80	-424.942,51	-64.358.797,48	-56.091.987,50	-87.583.720,69
3	GENOVA	14.405.631,10	-117.637,91	0,00	-21.101.778,13	-6.813.784,94
4	BOLOGNA	11.093.590,16	-136.901,17	-12.841.125,77	-20.852.662,50	-22.737.099,28
5	FIRENZE	12.412.587,98	-136.441,42	-4.106.906,49	-25.019.448,96	-16.850.208,89
6	ROMA CAPITALE	29.689.231,40	-558.257,57	-20.843.191,70	-82.637.959,27	-74.350.177,14
7	NAPOLI	60.506.117,39	-422.214,11	0,00	-45.555.139,58	14.528.763,70
8	BARI	21.317.652,66	-172.224,48	0,00	-31.381.101,04	-10.235.672,86
9	REGGIO CALABRIA	23.927.577,89	-76.048,56	0,00	-13.358.104,17	10.493.425,16
1	ALESSANDRIA	12.415.763,28	-59.055,60	0,00	-11.552.540,63	804.167,05
2	ASTI	7.158.534,81	-30.122,15	0,00	-5.593.943,75	1.534.468,91
3	CUNEO	16.326.222,91	-81.407,39	0,00	-14.781.754,17	1.463.061,35
4	NOVARA	5.497.140,50	-50.718,39	0,00	-8.904.854,17	-3.458.432,06
5	VERCELLI	7.604.430,84	-24.363,68	0,00	-6.355.778,13	1.224.289,03
6	BIELLA	5.190.171,81	-25.071,07	0,00	-4.963.236,46	201.864,28
7	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.899.827,51	-22.129,99	0,00	-7.076.383,33	-2.198.685,81
8	BERGAMO	14.269.649,82	-151.187,29	-8.752.852,76	-15.819.922,92	-10.454.313,15
9	BRESCIA	15.554.658,06	-172.348,16	-5.847.552,37	-22.113.413,54	-12.578.656,01
10	COMO	7.493.842,12	-81.877,51	-7.941.183,58	-11.641.806,25	-12.171.025,22
11	CREMONA	9.101.030,56	-49.998,42	0,00	-7.434.811,46	1.616.220,68
12	MANTOVA	9.872.471,66	-56.841,95	0,00	-9.629.695,83	185.933,88
13	PAVIA	11.723.585,10	-74.562,48	0,00	-14.009.653,13	-2.360.630,51
14	SONDRIO	3.608.329,02	-25.026,16	0,00	-4.552.200,00	-968.897,14
15	VARESE	8.955.128,03	-121.186,19	-14.945.344,58	-16.076.432,29	-22.187.835,03
16	LECCO	4.671.365,66	-46.766,60	0,00	-8.292.587,50	-3.667.988,44
17	LODI	4.134.915,42	-31.202,79	0,00	-5.586.648,96	-1.482.936,33
18	MONZA E DELLA BRIANZA	7.930.545,24	-117.555,13	-15.810.310,76	-9.165.783,33	-17.163.103,98
19	IMPERIA	5.909.176,77	-29.612,51	0,00	-5.108.627,08	770.937,18
20	LA SPEZIA	5.946.869,80	-30.224,27	0,00	-5.331.334,38	585.311,15
21	SAVONA	7.753.075,03	-38.808,57	0,00	-7.142.114,58	572.151,88



Nr. Ordine	Città metropolitane e province	Totale Assegnazioni F.S.R. 2020	Riduzioni da art. 2, c. 183, L. n. 191 del 2009 e art. 9 del D.L. n. 16 del 2014	Recuperi per somme a debito	Riduzioni da art. 16, c. 7, del D.L. n. 95 del 2012	QUOTE F.S.R. 2020 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
22	BELLUNO	14.243.927,16	-28.931,79	0,00	-5.375.380,21	8.839.615,16
23	PADOVA	10.550.929,55	-128.218,35	-3.305.177,06	-14.861.219,79	-7.743.685,65
24	ROVIGO	6.552.564,26	-33.516,76	0,00	-4.201.550,00	2.317.497,50
25	TREVISO	12.517.121,38	-121.778,33	-1.170.464,33	-15.881.890,63	-4.657.011,91
26	VENEZIA	10.377.481,92	-117.181,89	0,00	-16.605.503,13	-6.345.203,10
27	VERONA	11.764.683,17	-125.386,03	-4.649.454,75	-14.171.166,67	-7.181.324,28
28	VICENZA	12.972.784,98	-119.591,62	0,00	-15.634.192,71	-2.780.999,35
29	FERRARA	6.973.301,93	-48.742,42	0,00	-6.201.502,08	723.057,43
30	FORLI'-CESENA	6.840.740,33	-54.282,97	0,00	-7.770.884,38	-984.427,02
31	MODENA	8.507.003,29	-95.125,96	-5.930.336,02	-11.530.303,13	-9.048.761,82
32	PARMA	7.827.203,39	-59.566,21	0,00	-9.359.943,75	-1.592.306,57
33	PIACENZA	5.878.653,11	-39.568,47	0,00	-8.829.369,79	-2.990.285,15
34	RAVENNA	5.104.192,29	-53.356,28	0,00	-6.544.510,42	-1.493.674,41
35	REGGIO NELL'EMILIA	6.422.606,40	-72.199,31	-3.468.339,62	-10.341.342,71	-7.459.275,24
36	Rimini	5.376.631,74	-45.177,56	0,00	-7.013.929,17	-1.682.474,99
37	AREZZO	11.154.606,58	-47.597,39	0,00	-9.096.180,21	2.010.828,98
38	GROSSETO	12.370.028,12	-30.537,27	0,00	-6.527.286,46	5.812.204,39
39	LIVORNO	5.368.648,38	-46.380,50	0,00	-7.891.617,71	-2.569.349,83
40	LUCCA	5.463.100,51	-53.694,01	-1.355.965,83	-11.229.308,33	-7.175.867,66
41	MASSA	4.474.059,35	-27.545,20	0,00	-5.124.689,58	-678.175,43
42	PISA	10.400.442,62	-57.155,23	0,00	-13.211.396,88	-2.868.109,49
43	PISTOIA	4.003.983,08	-39.721,72	-1.280.996,12	-4.939.767,71	-2.256.502,47
44	SIENA	11.307.104,02	-36.924,09	0,00	-11.001.988,54	268.191,39
45	PRATO	3.126.350,33	-34.311,21	-2.067.961,00	-6.647.292,71	-5.623.214,59
46	PERUGIA	17.029.423,81	-90.910,78	0,00	-13.478.145,83	3.460.367,20
47	TERNI	7.748.271,22	-31.557,66	0,00	-4.946.885,42	2.769.828,14
48	ANCONA	7.652.100,03	-65.708,16	0,00	-11.055.545,83	-3.469.153,96
49	ASCOLI PICENO	4.771.437,37	-29.117,93	0,00	-5.134.660,42	-392.340,98
50	MACERATA	9.480.904,23	-44.278,23	0,00	-7.462.165,63	1.974.460,37
51	PESARO E URBINO	12.358.598,73	-50.216,21	0,00	-11.234.961,46	1.073.421,06
52	FERMO	3.845.267,30	-24.202,83	0,00	-3.083.548,96	737.515,51
53	FROSINONE	16.251.972,21	-68.158,80	0,00	-17.706.293,75	-1.522.480,34
54	LATINA	9.347.812,14	-76.292,74	0,00	-13.902.417,71	-4.630.898,31
55	RIETI	10.855.038,64	-21.629,47	0,00	-6.847.844,79	3.985.564,38



Nr. Ordine	Città metropolitane e province	Totale Assegnazioni F.S.R. 2020	Riduzioni da art., 2, c. 183, L. n. 191 del 2009 e art. 9 del D.L. n. 16 del 2014	Recuperi per somme a debito	Riduzioni da art. 16, c. 7, del D.L. n. 95 del 2012	QUOTE F.S.R. 2020 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
56	VITERBO	11.291.855,21	-43.615,61	0,00	-8.939.565,63	2.308.673,97
57	CHIETI	11.545.509,33	-53.762,83	0,00	-8.080.589,58	3.411.156,92
58	L'AQUILA	15.058.953,94	-41.563,65	0,00	0,00	15.017.390,29
59	PESCARA	6.839.148,23	-43.629,71	0,00	-6.194.350,00	601.168,52
60	TERAMO	8.971.767,85	-42.417,79	0,00	-5.876.459,38	3.052.890,68
61	CAMPOBASSO	13.984.141,08	-31.260,69	0,00	-8.531.284,38	5.421.596,01
62	ISERNIA	7.662.817,07	-12.039,57	0,00	-3.845.398,96	3.805.378,54
63	AVELLINO	21.579.403,00	-59.217,15	0,00	-8.294.016,67	13.226.169,18
64	BENEVENTO	11.837.625,45	-39.197,44	0,00	-7.257.643,75	4.540.784,26
65	CASERTA	24.298.144,20	-125.583,91	0,00	-18.419.185,42	5.753.374,87
66	SALERNO	34.708.485,33	-151.103,13	0,00	-29.462.287,50	5.095.094,70
67	BRINDISI	9.263.805,93	-55.252,78	0,00	-10.381.326,04	-1.172.772,89
68	FOGGIA	22.366.217,79	-86.813,20	0,00	-12.828.218,75	9.451.185,84
69	LECCE	20.593.208,98	-110.715,61	0,00	-16.127.287,50	4.355.205,87
70	TARANTO	13.547.278,65	-80.538,46	0,00	-12.605.577,08	861.163,11
71	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	8.209.263,43	-54.231,70	0,00	-7.545.550,00	609.481,73
72	MATERA	11.297.683,51	-27.639,45	0,00	-4.327.961,46	6.942.082,60
73	POTENZA	21.225.494,92	-51.984,20	0,00	-16.688.133,33	4.485.377,39
74	CATANZARO	21.146.395,35	-49.708,78	0,00	-14.589.366,67	6.507.319,90
75	COSENZA	30.128.960,34	-98.705,75	0,00	-15.526.669,79	14.503.584,80
76	CROTONE	10.108.712,89	-23.722,35	0,00	-5.832.762,50	4.252.228,04
77	VIBO VALENTIA	8.031.015,51	-22.421,43	0,00	-5.353.786,46	2.654.807,62

TOTALE CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE delle 15 REGIONI STATUTO ORDINARIO	1.046.917.823,00	-7.000.000,00	-192.775.188,95	-1.089.717.123,93	-242.574.489,83
--	------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------

TOTALE SOMME DA RECUPERARE	-427.383.750,43
TOTALE SOMME DA ASSEGNARE	184.809.260,60

